



Comune di Montanaro

Città Metropolitana di Torino

Parere dell'organo di revisione sulla

proposta di deliberazione di

**PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE
CONTENUTO NEL PIAO 2025-2027**

L'ORGANO DI REVISIONE

CORRADO BOLLO

Comune di Montanaro

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 4/2025 del 14/04/2025

Oggetto: Parere sul piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2025-2027

Il sottoscritto, quale Revisore dei conti di codesto Comune, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 30 del 27 settembre 2023 per il periodo dal 26 ottobre 2023 al 25 ottobre 2026, avendo ricevuto in data 10 aprile 2025 la richiesta di parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale inerente il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale contenuto nel PIAO del triennio 2025-2027, prevista nella riunione del 15 aprile 2025;

richiamate le seguenti disposizioni:

- l'articolo 175, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 relativo alle variazioni di bilancio di previsione;
- l'articolo 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che stabilisce che l'organo di revisione esprima il proprio parere sulle variazioni al bilancio di previsione e sugli strumenti di programmazione economica e finanziaria;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, in materia di principi contabili;

con riferimento al PIAO

- l'articolo 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2021 n. 113, che ha istituito il PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione;
- il Decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione in data 30 giugno 2022 che definisce i contenuti e lo schema del PIAO, nonché le modalità semplificate di redazione per gli enti che hanno meno di 50 dipendenti;

con riferimento ai vincoli assunzionali:

- l'articolo 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 relativo all'onere di verifica annuale da parte degli enti di eventuali eccedenze di personale;
- l'articolo 1, commi 557 (principi generali), 557-ter (mancato rispetto dei vincoli) e 557-quater (definizione del triennio di riferimento) della legge 27 dicembre 2006 n. 296, in materia di contenimento della spesa per il personale;
- l'articolo 3, commi 5 e 5-bis, del Decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, che hanno introdotto nell'articolo 1 della legge 296/2006 il citato comma 557-quater, che così dispone: *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con*

riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

- l'articolo 33, comma 2, del Decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 (limiti assunzionali ed equilibri di bilancio), che così recita: *"i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali di fabbisogno del personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relativa agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità, stanziato nel bilancio di previsione"*;
- il D.P.C.M. 17 marzo 2020 in materia di definizione degli enti virtuosi e di incrementi di spesa consentiti, che ha definito i criteri in base ai quali ciascun Ente calcola i propri spazi finanziari assunzionali;
- la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 13 maggio 2020, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni;

esaminato

il PIAO per il triennio 2025-2027 ed, al suo interno, il **paragrafo 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni del personale"** contenente la tabella di **"Calcolo delle capacità assunzionali"**, da cui risulta

- a) un rapporto tra spesa del personale a rendiconto 2024 e entrate medie correnti del triennio 2022-2024, al netto del FCDE, del 27,31**
- b) 20%, compreso fra il valore soglia minimo (26,9%) ed il valore soglia massimo (30,9%);**
- c) un rapporto tra spesa del personale prevista per ciascun anno del triennio 2025-2027 e le entrate correnti previste per ciascun anno dal 2025 al 2027, al netto del FCDE, sempre compreso fra il valore soglia minimo (26,9%) ed il valore soglia massimo (30,9%) ed, anzi, inferiore a quello risultante a consuntivo dell'esercizio 2024;**

dato atto che:

- il Comune di Montanaro ha meno di 50 dipendenti;
- il Consiglio Comunale di Montanaro, con il parere favorevole del sottoscritto, ha approvato con deliberazione n. 32 in data 25/09/2024 il DUP – Documento Unico di Programmazione per il triennio 2025-2027 e la relativa nota di aggiornamento con deliberazione n. 53 in data 18/12/2024;
- il Consiglio Comunale di Montanaro, con il parere favorevole del sottoscritto, ha approvato con deliberazione n.54 in data 18/12/2024 il bilancio di previsione per il triennio 25-2027, nel quale sono indicati una sezione relativa ai "costi del personale" e alla "programmazione del fabbisogno di personale", da cui emergono dati coerenti con quelli utilizzati per la relazione del piano triennale dei fabbisogni del personale;

- il Consiglio Comunale di Montanaro ha approvato in Giunta comunale, con deliberazione n.36 del 26/03/2025, lo schema del Rendiconto 2024 che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale il 23/04/2025, da cui emergono dati coerenti con quelli utilizzati per la relazione del piano triennale dei fabbisogni del personale;
- il Comune di Montanaro ha rideterminato la dotazione organica del personale, ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale ed ha quantificato la capacità assunzionale (spesa massima per assunzioni), nel rispetto delle norme sopra indicate;
- il Comune di Montanaro rispetta il limite di spesa per il personale previsto dall'articolo 1, commi 557 e 557-quater della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

ritiene assolti gli obblighi di legge e che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2025-2027 predisposto dall'Ente rispetta:

- le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, del Decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34,
- il limite di spesa di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater della legge 27 dicembre 2006 n. 196;
- le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020 relativo alla definizione di "enti virtuosi".

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate, l'Organo di revisione esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto, limitatamente alla sezione riferita al "Piano triennale dei fabbisogni di personale" per il triennio 2025-2027.

Settimo Vittone, 14 aprile 2025.

Il Revisore

Dott. Corrado Bollo